

a) Gentile Regione Campania,

scriviamo in merito all'Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner della Regione Campania, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.h) - Intervento b) Formazione linguistica “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026”.

Tra i requisiti soggettivi l'Avviso di cui in oggetto riporta:

Conformemente all'art. 4.2 punto c) dell'avviso ministeriale, gli organismi di diritto privato rientranti nelle categorie sopra indicate per candidarsi validamente nell'ambito del presente avviso regionale, devono soddisfare le seguenti ulteriori caratteristiche: essere disciplinati da uno Statuto/Atto costitutivo: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le finalità di cui all'Avviso ministeriale e con la realizzazione del progetto regionale al quale il Soggetto si candida a partecipare; essere iscritti, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo unico sull'immigrazione D. Lgs. 25.07.1998 n. 286; avere finalità mutualistiche se organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c.

L'Avviso Ministeriale FAMI riporta invece che:

se il Partner, eventualmente previsto, è privato e ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico dell'immigrazione), deve soddisfare necessariamente una delle due seguenti opzioni:

essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di cui all'art.42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;

oppure

autodichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa (NB: tale autodichiarazione è contenuta nel modello A2bis allegato).

Siamo dunque a chiedervi se i requisiti debbano essere soddisfatti entrambi per partecipare all'Avviso in oggetto o se sia sufficiente che l'organizzazione soddisfi una delle due condizioni.

Conformemente a quanto previsto dall'Avviso Ministeriale, chi non è iscritto alla prima sezione del Registro di cui all'art.42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 può autodichiarare il possesso di determinati requisiti soggettivi necessari alla partecipazione e in particolare “di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa”.

Con ciò si chiarisce che anche per l'Avviso regionale, i due requisiti si intendono alternativi. Il campo dell'iscrizione al Registro di cui all'art.42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 va compilato esclusivamente dagli Enti del Terzo Settore iscritti mentre tutti gli altri potranno semplicemente eliminare quel campo dichiarando in alternativa quanto sopra.

b) Gentilissimi,

in merito alla Manifestazione di interesse di cui in oggetto, si richiede quanto segue:

essendo noi una Società Cooperativa ex art. 2511 cc. operante nel medesimo settore della manifestazione di cui in oggetto, dal bando pubblicato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, abbiamo l'unico requisito soggettivo di perseguire finalità mutualistiche (art. 4.2 let. b) del bando).

Da bando regionale invece è riportato come ulteriore requisito l'iscrizione all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione, requisito che nel bando ministeriale non è applicato alle società cooperative ma solo ed esclusivamente ai soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del DPR n. 394/1999.

Pertanto si richiede se l'iscrizione al registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione è effettivamente requisito di ammissione anche per le Società Cooperative.

Grazie

Come richiamato sia nell'Avviso ministeriale sia nell'Avviso regionale "se il Partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere prevalenti finalità mutualistiche".

Si conferma che gli enti non iscritti alla prima sezione del Registro di cui all'art.42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 possono autodichiarare il possesso di determinati requisiti soggettivi necessari alla partecipazione e in particolare "di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa".

Con ciò si chiarisce che anche per l'Avviso regionale, i due requisiti si intendono alternativi. Il campo dell'iscrizione al Registro di cui all'art.42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 va compilato esclusivamente dagli Enti del Terzo Settore iscritti mentre tutti gli altri potranno semplicemente eliminare quel campo dichiarando in alternativa quanto sopra.